

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



RELAZIONE ATTIVITA' NOVEMBRE 2016 – MARZO 2017
PROGRAMMA DI INTENTI ANNO 2017

A CURA DELLA

GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Relazione al Consiglio e alla Giunta Regionale del Piemonte
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s e dell'art. 11 della L. R. n. 31 del 09 dicembre 2009

La presente Relazione è stata realizzata dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza
dott.ssa Rita Turino

con la preziosa collaborazione di Emanuela Zoccali
e con l'aiuto di Sabrina Scaduto

Editing e progetto grafico di Emanuela Zoccali

La Relazione è pubblicata sul sito della Garante all'indirizzo:
<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-dolescenza>

La Relazione viene inviata ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte

a Carolina Picchio

*I bambini sono come il cemento umido,
tutto quello che li colpisce lascia un'impronta*

Haim G. Ginott

SOMMARIO

1. Prefazione	Pag. 2
2. Introduzione	Pag. 9
2.1 Il contesto normativo di riferimento	Pag. 10
a. La Convenzione delle Nazioni Unite	Pag. 10
b. L'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	Pag. 14
c. La Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	Pag. 15
d. La Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	Pag. 17
e. L'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	Pag. 17
f. La Rete Europea dei Garanti per l'infanzia	Pag. 17
g. I Garanti Regionali e delle Province Autonome	Pag. 18
2.2 Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte	Pag. 19
2.3 Le Macro Aree	Pag. 23
a. La Macro Area della Promozione	Pag. 23
b. La Macro Area della Protezione	Pag. 24
c. La Macro Area della Partecipazione	Pag. 26

3. Le prime attività connesse al dettato normativo	Pag. 27
a. Le Segnalazioni	Pag. 28
b. Prime attività poste in essere nell'ambito delle Istituzioni pubbliche	Pag. 33
c. Prime attività e impegni assunti a favore di organismi del Terzo Settore, Associazioni, Fondazioni e Cooperative	Pag. 41
d. L'attività di promozione e comunicazione	Pag. 50
4. Gli obiettivi futuri	Pag. 51
a. Minori Stranieri Non Accompagnati	Pag. 52
a.a Proposte e possibili strategie	Pag. 55
b Conflittualità genitoriale – bigenitorialità	Pag. 57
b.b Proposte e possibili strategie	Pag. 59
c. Bullismo e cyberbullismo	Pag. 60
c.c Proposte e possibili strategie	Pag. 61
d. Povertà educativa	Pag. 62
e. Violenza assistita e Orfani Speciali	Pag. 64
e.e Proposte e possibili strategie	Pag. 65
f. Ludopatie	Pag. 65
f.f Proposte e possibili strategie	Pag. 66
g. Giovani immigrati di seconda e terza generazione	Pag. 67
g.g Proposte e possibili strategie	Pag. 67
h. Visite a strutture residenziali	Pag. 67
i. E poi ancora	Pag. 68

5	Appendice	Pag. 71
a.	Legge Regionale 9 dicembre 2009 n. 31	Pag. 71
b.	Legge 27 maggio 1991 n. 176	Pag. 79

Signor Presidente del Consiglio Regionale,
Signor Presidente della Giunta Regionale

Dall' ottobre del 2016, il Piemonte si è dotato del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, figura assolutamente nuova nel panorama istituzionale della Regione.

Come previsto dall'art 2 comma 1 lettera s e dall'art. 11 della Legge Regionale istitutiva 31/2009, è stata redatta la presente Relazione, volta ad illustrare il lavoro e le azioni intrapresi in questi cinque mesi, e a formulare il piano delle iniziative e dei progetti da avviare nel prossimo futuro.

La Relazione comprende anche una Prefazione, che ha lo scopo di inquadrare il problematico contesto socio-economico nel quale si trova ad operare la figura della Garante, ed una Introduzione, che riporta il quadro normativo di riferimento.

1. Prefazione

La figura della Garante si inserisce in un panorama assai complesso, caratterizzato dal perdurare di una severa crisi economica che non sembra dare tregua in particolare alle famiglie, ma che, anzi, sulle famiglie pare abbattersi con conseguenze destinate a coinvolgerle profondamente, spesso fino a scardinarle.

L'indagine ISTAT del 2014 ci dice che più di un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta, praticamente il 10% della popolazione di riferimento; di questi, l'8,3% vive al Nord, mentre sono circa due milioni i minori che vivono in condizioni di povertà relativa, uno su cinque, pari al 19% della popolazione generale, di cui il 12,2 % al Nord.

Sono davvero molte le situazioni in cui, a causa di assenza di redditi o per redditi pesantemente insufficienti, si perde la casa e con essa la possibilità di stare insieme.

Si pensi alle tensioni familiari che si inaspriscono proprio a causa dell'impossibilità di offrire ai figli a volte anche il necessario e l'indispensabile, alle situazioni che richiedono difficili cambiamenti nello stile di vita, nelle abitudini date ormai per consolidate, alle risposte negate o mancate a richieste che, fino a qualche tempo prima, risultavano assolutamente normali.

Si pensi alle aspirazioni dei molti che, nel corso degli ultimi 20/30 anni, sono giunti nella nostra Regione da Paesi lontani immaginando un futuro diverso, sicuramente migliore, e che spesso si sono ritrovati, invece, a perdere quanto costruito con grande fatica, riportati nuovamente in una situazione di

irregolarità, costretti ai margini della società e a fare i conti con la difficilissima decisione di rimpatriare, forse più poveri di quando erano partiti, con figli che spesso non parlano nemmeno più la lingua dei padri.

E' ancora la povertà che motiva e spinge ogni giorno centinaia di persone, sempre più spesso giovanissime, a raggiungere le coste del nostro Sud, affrontando viaggi tanto rocamboleschi quanto pericolosi.

E' proprio ai ragazzi di minore età che arrivano da soli, sempre più numerosi, nella nostra Regione che dobbiamo pensare per trovare soluzioni di senso, per dare loro risposte adeguate e costruttive.

In un Paese appesantito dalla povertà, dalla carenza di risorse indispensabili per molti dei suoi cittadini, l'affluenza incessante di migliaia di persone che hanno necessità ancora più importanti, può ingenerare fenomeni anche solo di insofferenza, che rischiano di far deflagrare situazioni già fragili e precarie.

Una povertà che è caratterizzata da molte facce: carenza di mezzi materiali, di opportunità sociali, carenza educativa. A queste povertà, non solo economiche ma anche sociali, personali e relazionali, si accompagna, purtroppo, la diminuzione di risorse dei servizi pubblici che paradossalmente, in un momento di crisi, dovrebbero essere più forti, proprio per sopperire alle carenze e alle povertà presenti.

La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnato alle Regioni si è significativamente ridotta, passando dai 518 milioni di Euro del 2009 ai 216 del 2014; sorte analoga ha avuto il Fondo ex L. 285/97 ripartito alle città riservatarie

del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è passato da 41,7 milioni di Euro del 2007 ai 30,7 milioni del 2014.

Nel corso degli ultimi anni si sono drasticamente ridotte anche le risorse per le attività di competenza degli enti locali, evidenziando una crescita praticamente pari a zero della spese corrente comunale, con analoga contrazione degli investimenti anche a causa dei vincoli imposti dai patti di stabilità, con diminuzione delle risorse umane dovuta al blocco del turn over, con ulteriore depauperamento provocato anche dalla perdita delle molte competenze acquisite.

In questo quadro non certo favorevole né di facile lettura, episodi di particolare gravità assurgono agli onori delle cronache mettendo in luce altre grandi e profonde debolezze.

Si pensi ai recenti casi di bullismo, che ogni volta ci sorprendono per l'efferatezza di cui possono esser capaci i bambini e i ragazzi, che spesso vivono profondi disagi personali e familiari e/o sono vittime essi stessi di violenze pregresse.

Altri casi, invece, ci sorprendono per la crudeltà manifestata perché non ne sono evidenti le motivazioni: questi comportamenti sono sintomi di un malessere reale e diffuso che, innanzitutto, coinvolge i giovanissimi.

Proprio sulla motivazione profonda di questi comportamenti si deve porre maggiore attenzione, rafforzando il processo di ascolto di tutti, anche di chi subisce spesso troppo a lungo in silenzio e di chi vede e osserva silenzioso senza intervenire.

In tale contesto, già di per sé molto complesso, restano senza voce migliaia di bambini e di ragazzi che vedono i propri genitori separarsi, nell'incapacità di rispettare innanzitutto i propri figli.

Genitori che ingaggiano per anni quelle che paiono vere e proprie lotte infinite per accaparrarsi, spesso solo all'apparenza, diritti quasi esclusivi nei confronti della prole. Una sofferenza, quella dei figli contesi, ormai veramente troppo diffusa, che rischia ricadute devastanti su intere generazioni di giovani, cresciuti nella contrapposizione e nel conflitto, che - quanto meno - potrebbero trovare difficoltà nel costruire, per loro stessi, legami solidi e sani. Proprio quelli che sarebbero indispensabili per fronteggiare un mondo sempre più complicato e richiedente, che da un lato non dà lavoro e dall'altro chiede di arrivare all'apice della carriera già a 30 anni.

Una tale lettura potrebbe ingenerare atteggiamenti di aprioristica rinuncia o addirittura di depressione, se non si fosse capaci di cogliere anche il molto di positivo che la nostra Regione esprime.

Si pensi alle moltissime realtà associative che spaziano dallo sport alla cultura, dal sociale al sanitario, che ogni giorno mettono a disposizione di interi settori tantissimo tempo utile, competenze, saperi, disponibilità alla cura, all'ascolto, all'accoglienza.

Accanto a questa enorme e forte massa di risorse umane, costituita da volontari di ogni età, lavorano, spesso in situazioni critiche per i temi e i problemi che devono affrontare ogni giorno, operatori qualificati e impegnati, che fanno della loro attività un punto di forza che li spinge ad attivarsi anche con orgoglio.

Diversamente, non potrebbero accettare un lavoro tanto pesante che mette a contatto con sofferenze spesso devastanti.

Si pensi ai troppi numerosi casi di violenza subita dalle madri o ai troppi casi di minori maltrattati e abusati. "Terres des Hommes", ISTAT, Cismai ci dicono che nel 2015 erano più di 91.000 i minori oggetto di maltrattamento nel nostro Paese, di più al Centro e al Sud rispetto al Nord.

In questo contesto, garantire a tutti i minori la tutela dei diritti e interessi riconosciuti dalle Leggi e dalle Convenzioni può apparire un compito certo non facile, soprattutto in presenza di risorse limitate.

La storia dei servizi comunali per i minori e le loro famiglie in Piemonte è relativamente giovane (40 anni o poco più) ma ricca di sperimentazioni innovative e di alto livello, di servizi che si sono fortemente strutturati nel corso del tempo e di risorse umane che le istituzioni hanno contribuito a formare.

Non possiamo permettere che un patrimonio tanto importante non sia adeguatamente valorizzato. Dobbiamo raccogliere le richieste degli operatori e i loro suggerimenti per una migliore organizzazione e una adeguata formazione permanente, che permetta di stare al passo con le nuove richieste e con la domanda sociale in continua e rapida trasformazione.

Non è detto che la crisi alimenti e ingeneri solo negatività, può anche stimolare una maggiore ricerca di senso, di contatto di relazioni tra soggetti, saperi e culture di cui siamo portatori. Le difficoltà e la scarsità di risorse potrebbero anzi stimolare la ricerca di soluzioni che altrimenti non si sarebbero individuate.

Non ci si può esimere dal considerare le azioni prioritarie indicate dal "IV Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" 2016 – 2017 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica nell'agosto 2016: contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità e al sistema dell'accoglienza.

Quanto sin qui esposto impone alla Garante una attivazione ancora più energica e vigorosa, indirizzata a individuare ogni possibile azione finalizzata a conoscere la variegata ed eterogenea realtà della nostra Regione, ma anche a proporsi come positivo integratore di risorse e sinergie. Le attività promosse non potranno che essere inserite nel solco di quanto indicato, in una ristrettezza di risorse che, inutile nascondere, un poco preoccupa.

A questo proposito si suggerisce, associandosi a quanto già richiesto dal Difensore Civico, l'adozione di decisioni che consentano alla Garante di potersi avvalere della consulenza e attività di esperti nelle materie trattate (assistenti sociali, sociologi, psicologi, magistrati, avvocati, antropologi) individuati tra operatori del sistema dei servizi socio-sanitari, magistrati, docenti universitari, avvocati, in servizio o in quiescenza, che dovrebbero svolgere la loro opera gratuitamente.

In conclusione, si ringrazia la Segreteria Generale, che ha sostenuto e attivato l'Ufficio, individuando il personale, costituito da una unità a tempo pieno con

qualifica amministrativa ed un funzionario a tempo parziale. Grazie all'impegno costante e all'entusiasmo del personale assegnato, si sono potute realizzare le attività che si andranno a descrivere.

2. Introduzione

Le istituzioni indipendenti per l'Infanzia, che prendono nomi diversi (Garanti dell'infanzia, Difensori Civici per l'infanzia, Commissioni per i diritti umani o Commissari per i minori), condividono un ruolo speciale di facilitazione dei processi di governance a favore dei minori, rivelandosi un fattore importante ai fini dell'attuazione della Convenzione dei Diritti del Fanciullo (CRC). Eppure, la loro opera non è ancora sufficientemente riconosciuta e la loro natura di istituzioni pubbliche ed al contempo indipendenti, risulta non sempre di facile comprensione.

Le istituzioni indipendenti introducono un'attenzione esplicita ai minori nei sistemi di governance tradizionalmente incentrati sul mondo degli adulti, colmando lacune nel sistema e favorendo il riconoscimento e la comprensione di politiche e prassi sui diritti dell'infanzia. Supportano rimedi e riforme, e, senza minimamente sottrarre responsabilità alle numerose istituzioni che si occupano di minori (famiglia, scuola, servizi sanitari, dipartimenti governativi, autorità locali, soggetti operanti nel settore privato), con il loro operato ne integrano e rafforzano l'azione per la realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, favorendo sistemi che promuovono e recepiscono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ciononostante, spesso le raccomandazioni delle figure di garanzia sono disattese e, frequentemente, in un contesto di grave crisi economica, ad esse si destinano scarsissime risorse. Tali figure, inoltre, sono chiamate a dimostrare la

propria rilevanza in un'area in cui risulta complesso attribuire risultati in modo diretto.

Occorre anche evidenziare come l'efficacia delle istituzioni indipendenti dipenda anche da fattori interni, quali la loro capacità di raggiungere i bambini ed i ragazzi, specie quelli più emarginati, e la capacità di fornire soluzioni adeguate alle violazioni dei diritti dei minori.

Le istituzioni a tutela dei minori rappresentano una finestra sia sulle caratteristiche dell'infanzia e dell'adolescenza di un Paese, sia sul mondo reale in cui gli adulti e le politiche per essi create vedono e rispettano l'infanzia.

2.1 Il contesto normativo di riferimento

a. La Convenzione delle Nazioni Unite

Quando si parla della figura e del ruolo del Garante per l'infanzia e l'adolescenza non si può prescindere dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child – CRC) adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la Legge 27 maggio 1991 n. 176.

La Convenzione è tanto importante perché, dopo 10 anni di lavori preparatori, armonizzando esperienze culturali e giuridiche diverse, per la prima volta sancisce che le persone di minore età (da zero a diciotto anni) sono titolari di diritti civili, sociali, politici e, per la prima volta, enuncia i diritti fondamentali che a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze, devono essere riconosciuti. Affermando che anche il minore di età è pienamente soggetto di diritti, la

Convenzione rappresenta una conquista di civiltà che tutela una delle fasce più deboli della società, che per molto tempo era rimasta priva di forme di rappresentanza. Riconosciuta da 196 Paesi, la Convenzione dei Diritti del Fanciullo è la più ratificata al mondo, la sua creazione viene ricordata ogni anno il 20 novembre, attraverso la commemorazione della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La prima novità introdotta dalla Convenzione riguarda proprio la visione del bambino e dell'adolescente come di un individuo non isolato, facente parte di una famiglia e di una comunità del cui aiuto ha bisogno per crescere, con diritti e responsabilità adeguate alla sua età e al suo grado di maturità.

I bambini, pertanto, non sono più considerati semplicemente soggetti bisognosi di cure ed assistenza, dei quali gli adulti debbono occuparsi in quanto responsabili delle decisioni che li coinvolgono, ma sono considerati soggetti portatori di diritti, quindi, in base a questa nuova concezione, i diritti dei bambini/e e dei ragazzi/e sono diritti umani, ossia, diritti universali.

La CRC è il primo strumento di tutela internazionale che sancisce diverse tipologie di diritti umani, civili, politici, economici, culturali, sociali, oltre al diritto internazionale umanitario, senza peraltro seguire la tradizionale distinzione fra diritti politico-civili e diritti economici, sociali e culturali: infatti, tutti i diritti si ricollegano e trovano la loro unità nella persona del bambino e dell'adolescente, nel suo bisogno di crescere armonicamente come persona.

Tutti i diritti previsti per il minore sono correlati e posti sullo stesso piano, e tutti i diritti sono egualmente importanti per il suo sviluppo: la scuola come le cure

mediche, il gioco come la protezione dall'abuso, dal maltrattamento e dallo sfruttamento, l'educazione come la possibilità di esprimersi, e di essere ascoltati.

La Convenzione si compone di un preambolo, che ne spiega le ragioni, e di 54 articoli, riconducibili a quattro Principi fondamentali:

- Principio di non discriminazione (art. 2):

gli Stati si impegnano a garantire i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei suoi genitori.

- Superiore interesse del bambino (art. 3):

in ogni decisione pubblica, privata, legislativa, giuridica, sociale, sanitaria, l'interesse del bambino deve sempre e comunque prevalere.

- Diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6)

- Diritto all'ascolto delle opinioni del bambino (art. 12):

prevede il diritto del bambino a che la sua opinione ed il suo parere siano ascoltati in ogni procedimento che lo riguardi, specie in quelli legali.

Gli adulti, quindi, hanno il dovere di ascoltare i bambini, capaci di discernimento, tenendo in adeguata considerazione ciò che essi dicono, e le parti firmatarie devono garantire tale diritto anche tramite rappresentanti od organi adeguati che si facciano interpreti e promotori della loro voce. Questi organi devono essere indipendenti e devono promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva di bambine/i, ragazze/i nella società.

Per garantire l'applicazione della Convenzione, l'art. 43 prevede un organismo di controllo denominato "Comitato sui diritti dell'Infanzia".

E' composto da 18 esperti che hanno il compito di esaminare i progressi fatti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi assunti con la ratifica della CRC e dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione: il Protocollo relativo al coinvolgimento nei conflitti armati dei bambini ed il Protocollo sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante i bambini. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni. Il Comitato, riunendosi nel 2003, ha approvato una Raccomandazione rivolta ai Paesi aderenti per incoraggiarli a dotarsi di organismi indipendenti, di apposite e specifiche figure di garanzia, "Ombudsperson o Commissari per l'Infanzia", al fine di promuovere e monitorare l'applicazione della stessa CRC, sollecitando anche il nostro Paese a provvedere in tal senso.

In questa stessa direzione si era mosso anche il Consiglio d'Europa, che nel 1996 aveva adottato la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, invitando i Paesi a sottoscriverla. Dall'Italia è stata ratificata con la Legge 20 marzo 2003 n. 77. Anche questo strumento giuridico sollecita i Paesi membri ad istituire organi che possano dare voce alle persone di minore età, ai loro diritti ed interessi, formulando politiche adeguate ogni ambito di vita.

b. L'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

In Italia questo obiettivo viene raggiunto nel 2011 quando, dopo un complesso iter parlamentare e dopo che vari progetti di legge erano naufragati nelle legislature precedenti, viene approvata la Legge 12 luglio 2011 n. 112 istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, per assicurare, appunto, a livello nazionale, la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minorenni, in conformità alle disposizioni della CRC.

Dal 28 aprile 2016, l'Autorità Nazionale è la Filomena Albano.

I compiti dell'Autorità Garante si possono sintetizzare in:

- ascolto e partecipazione
- consultazione e collaborazione
- promozione e sensibilizzazione
- proposte e pareri
- segnalazioni

L'Autorità Garante è un organo monocratico che rientra nel panorama delle Autorità indipendenti dal potere politico preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili e di rilievo costituzionale.

Essa ha un rilevante ruolo di "moral suasion" sulle istituzioni pubbliche, ha come finalità generali la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori di età, promozione e tutela che esercita attraverso azioni permanenti, trasversali, avvalendosi della collaborazione della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della

Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e per le Pari Opportunità.

Collabora, inoltre, con i Garanti delle Regioni e delle Province Autonome (anche all'interno della "Conferenza Nazionale per la garanzia dell'infanzia e dell'adolescenza" che convoca almeno due volte l'anno) e con le organizzazioni e associazioni che si occupano di tutela e promozione dei diritti dei minori.

Suoi interlocutori principali sono il Governo ed il Parlamento, ma partecipa anche ad iniziative internazionali, quali la Rete Europea dei Garanti per l'Infanzia (ENOC).

[c. La Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia](#)

Prevista dall'art. 3 della Legge 112/2011, la Conferenza è il luogo di incontro, di collaborazione e di confronto permanente fra l'Autorità di Garanzia e i Garanti regionali e delle Province Autonome. I compiti della Conferenza sono quelli previsti nel comma 8 dell'art. 3 della L 112/2011:

- promuovere l'adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere anche nelle sedi internazionali;
- individuare forme di scambio costante di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

La Conferenza, che si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno a Roma, su convocazione del Presidente, si è dotata di un proprio Regolamento interno di organizzazione e di funzionamento, da cui si evincono le sue funzioni e gli obiettivi:

- favorire la sinergia ed il supporto reciproco fra i diversi Garanti regionali nell'assolvimento del loro mandato;
- coadiuvare l'Autorità nel promuovere l'adozione, in ciascuna regione, di leggi per l'istituzione dei Garanti dei minori aventi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva, conformemente al disposto dell'art. 3, comma 6, della Legge 112/2011;
- coordinare le azioni comuni secondo le priorità individuate annualmente in sede collegiale;
- consolidare la cooperazione e il supporto reciproco, attraverso lo scambio di strategie, buone prassi, dati e ricerche;
- sostenere l'Autorità nell'incoraggiare l'adozione, a livello nazionale e regionale, di leggi e regolamenti volti a promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età;
- elaborare orientamenti comuni e documenti di approfondimento sui temi legati all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interni;
- promuovere la condivisione delle procedure di segnalazione ai Garanti di situazioni di violazione o di rischio di violazione dei diritti dei bambini e

degli adolescenti, con conseguente presa in carico da parte di istituzioni competenti.

d. [La Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza](#)

E' stata istituita con la Legge 451 nel 1997, emendata nel 2009 con la Legge 11. Ha compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione, relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulle eventuali necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza ai diritti previsti dalla CRC.

e. [L'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza](#)

Istituito anch'esso con la Legge 451 del 1997, è regolato con il D.P.R. 103 del 2007. Ogni due anni predispone il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Piano nazionale infanzia). Ha inoltre il compito di redigere ogni 5 anni lo schema del rapporto governativo per le Nazioni Unite sull'applicazione appunto della CRC.

f. [La Rete Europea dei Garanti per l'Infanzia \(ENOC European Network of Ombudspersons for Children\).](#)

Costituita nel 1997, la Rete Europea dei Garanti per l'Infanzia (ENOC) è composta da istituzioni indipendenti dei diritti umani per l'infanzia appartenenti agli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Riunisce, ad oggi, 43 autorità indipendenti di garanzia per l'infanzia in 35 Paesi Europei al fine di:

- incoraggiare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
- rafforzare il lavoro delle reti a sostegno delle politiche dell'infanzia;
- condividere informazioni, approcci e strategie;
- promuovere lo sviluppo di ulteriori autorità indipendenti dedicati ai minori.

Oltre a svolgere un ruolo nell'attuazione strategica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la rete ENOC opera in forma collettiva per esercitare pressioni congiunte a favore dei diritti dei minorenni; funge da forum per lo scambio di informazioni, la costruzione di abilità e il supporto professionale, e promuove lo sviluppo di Uffici indipendenti efficaci per l'infanzia in Europa e nel resto del mondo. L'ENOC organizza annualmente una Conferenza e un'Assemblea dei membri, nel corso delle quali vengono definiti i percorsi comuni. Ogni anno è dedicato a un tema prioritario sul quale si sviluppa un calendario di lavoro nei diversi Paesi.

L'Italia è entrata a far parte della Rete ENOC nel 2012.

g. I Garanti Regionali e delle Province Autonome

Non sarebbe corretto mancare di evidenziare come, molto prima dell'approvazione della legge nazionale, diverse Regioni italiane abbiano autonomamente previsto, nei loro Statuti, l'istituzione di una figura di garanzia per i minori, nella maggior parte dei casi denominata Garante per l'infanzia e

l'adolescenza, dando prova di particolare attenzione e grande sensibilità verso i nuovi diritti delle persone minori di età.

Fra queste Regioni vi è il Piemonte, il cui Statuto all'art 11 comma 2 prevede la figura del Garante che, con la Legge n. 31 del 9 dicembre 2009, è stata istituita.

L'istituzione stessa di queste figure di garanzia, dunque, è dovuta alla necessità di tutelare e promuovere i diritti sanciti dalla Convenzione, i quali costituiscono la base di azione dei Garanti, che devono anche segnalarne l'eventuale non applicazione.

Attualmente in 18 Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano esistono leggi che istituiscono la figura del Garante per l'infanzia, anche se non tutte le Regioni hanno ancora proceduto alla loro nomina.

Le funzioni che le diverse leggi regionali attribuiscono ai Garanti sono riconducibili a: vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso Amministrazioni Pubbliche e Autorità Giudiziaria.

[2.2 Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte](#)

La Regione Piemonte, come detto sopra, con la Legge n. 31 del 9 dicembre 2009, in attuazione dell'art. 11 secondo comma dello Statuto, ha istituito presso il Consiglio regionale la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, anticipando di diversi anni il legislatore nazionale. Inserendo la nuova figura di garanzia nello Statuto, la Regione Piemonte le ha attribuito forte pregnanza e valenza, rendendola un pilastro del sistema istituzionale.

Il 25 ottobre 2016 il Consiglio regionale ha nominato la Garante, dando per la prima volta esecuzione alla Legge istitutiva.

La figura della Garante per l'Infanzia e l'adolescenza si affianca alle altre figure di garanzia già presenti a livello regionale: il Difensore civico, con cui condivide la sede, in via San Francesco d'Assisi 35, ed il Garante delle persone private della libertà personale.

La Legge Regionale si ispira alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo ed afferma nel suo primo articolo che il Garante è istituito al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e, nel secondo comma dello stesso articolo, che il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, senza essere sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

L'indipendenza è il requisito fondamentale attribuito alle figure di garanzia, anche a quelle che tutelano e difendono i diritti delle persone di minore età, le quali non sono in grado di esercitare i loro diritti e che, come già detto in precedenza, sono l'unica fascia sociale che non gode di una rappresentanza politica, sindacale, associativa, organizzativa.

L'indipendenza è il punto di forza, oltre che la fonte di legittimazione e autorevolezza della figura del Garante, è ciò che consente di mettere e mantenere al centro di ogni attività ed intervento i diritti dei bambini; tuttavia, l'indipendenza rappresenta anche un punto di debolezza, essendo strettamente

legata e commisurata al mandato, alle risorse, alla gestione, all'incisività delle risorse umane, finanziarie e dei mezzi di comunicazione assegnati.

E' di tutta evidenza che per svolgere appieno il proprio mandato, fornendo un aiuto di qualità sui molteplici temi legati all'infanzia, occorrono competenze e risorse commisurate. L'indipendenza deve essere perseguita e deve essere percepita dai cittadini in quanto fattore che può convincerli a rivolgersi alla Garante: l'indipendenza e l'autonomia generano, infatti, fiducia.

La promozione e la protezione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York costituisce la ragione stessa dell'esistenza della figura della Garante, la cui attività coinvolge molti ambiti relativi ai diritti riconosciuti alle persone di minore età; la Garante ha il dovere di sollecitare l'attuazione della CRC e di segnalare le violazioni.

Tra i diritti riconosciuti dalla CRC spiccano:

- il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6)
- il diritto ad essere allevato ed educato dai propri genitori (art. 7)
- il diritto alla non discriminazione (art. 8)
- il diritto all'ascolto ed alla partecipazione (art. 12 e 13)
- il diritto ad essere protetto da ogni forma di maltrattamento, violenza, negligenza, abuso fisico e mentale (art. 19)
- il diritto all'educazione (art. 28)
- il diritto al gioco (art. 31)

Come già detto, la Legge Regionale istitutiva della figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza si ispira totalmente alla CRC; in particolare il dettato dell'art. 2, che si compone di ben 19 punti, evidenzia quanto siano ambiziosi ed importanti i compiti attribuitigli, i quali si possono sintetizzare come segue:

- promozione della conoscenza e affermazione dei diritti individuali, sociali politici, sanciti dalla CRC (a cui corrispondono iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e adolescenza, per il sostegno tecnico e legale agli operatori dell'area minorile, ai tutori e ai curatori, per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza);
- vigilanza sulla sull'applicazione nel territorio regionale dei diritti sanciti dalla CRC, dalle altre convenzioni internazionali ed Europee e dalle norme statali e regionali a tutela dei minori; sui fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione per motivi di sesso, razza, religione; sui fenomeni di minori scomparsi, di minori stranieri non accompagnati, di minori abbandonati; sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali e in strutture esterne alla propria famiglia;
- rappresentanza nelle sedi istituzionali regionali dei diritti e degli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza, di sostegno disposte dal Tribunale per i Minorenni con decreto;

- espressione di pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento, di atti amministrativi in ordine al loro possibile impatto su bambini e ragazzi;
- raccolta dati sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- accoglimento di segnalazioni provenienti dai minori, famiglie, enti, scuola, associazioni;
- invio di segnalazioni alle Amministrazioni Pubbliche competenti;
- redazione/elaborazione di una relazione annuale sull'attività svolta.

2.3 Le Macro Aree

Le funzioni ed attività individuate dalla L. R. 31/2009 possono essere ricondotte a tre Macro Aree.

a. La Macro Area della Promozione

La Macro Area della Promozione prevede che il Garante si attivi per:

- la promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta attuazione (art. 2, c. 1, lettera a);
- la promozione e la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza (art. 2, comma 1, lettera r);
- la promozione, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzate al riconoscimento dei

bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva (art. 2, comma 1, lettera n);

- esprimere, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini/e, ragazzi/e (art. 2, comma 1, lettera o) ;
- la promozione, in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, della cultura della tutela e della curatela per i minori privi di rappresentanza giuridica, anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi di formazione (art. 5).

b. [La Macro Area della Protezione](#)

La Macro Area della Protezione prevede un ambito assai vasto di interventi riconducibili all'ambito della tutela, protezione e vigilanza.

Riguarda, infatti la vigilanza:

- sull'applicazione della convenzione di New York e delle altre convenzioni internazionali ed Europee (art. 2, comma 1, lettera b),
- sui fenomeni di esclusione, discriminazione di minori, per motivi di sesso, etnia, religione (art. 2, comma 1, lettera d),
- sul fenomeno dei Minori Scomparsi, sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), dei minori abbandonati e non segnalati ai Servizi Sociali e all'Autorità Giudiziaria (art. 2, comma 1, lettera f).

Ma l'attività di tutela e vigilanza richieste al Garante è ben più pervicace ed incisiva, impone, infatti, di:

- segnalare ai Servizi Sociali e all'Autorità Giudiziaria situazioni di minori che richiedono interventi immediati, assistenziali o giudiziari (articolo 2, comma 1, lettera e);
- vigilare, anche mediante visite, sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali, educative o assistenziali (art. 2, c. 1, lettera g);
- accogliere le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine alla violazione dei diritti individuali, sociali e politici riconosciuti all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita (art. 2, comma 1, lettera j);
- segnalare alle Pubbliche Amministrazioni competenti i casi di violazione dei diritti dei minori conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o compiuti in modo irregolare, di cui sia venuta a conoscenza attraverso soggetti pubblici e privati, o da parte di singole persone, anche di minore età (art. 2, comma 1, lettera k);
- segnalare alle Pubbliche Amministrazioni i fattori di rischio o di danno a causa di situazioni ambientali carenti dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico (art. 2, comma 1, lettera l);
- monitorare la presa in carico, la vigilanza e il sostegno dei minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale Minorile (art. 2, c. 1, lettera m);

- concorrere alla verifica delle condizioni e degli interventi di accoglienza e inserimento dei Minori Stranieri accompagnati e dei Minori Stranieri Non Accompagnati (art. 2, comma 1, lettera i).

Oltre a fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti riconosciuti all'infanzia e all'adolescenza, ad accogliere le segnalazioni, a segnalare alle Amministrazioni le violazioni riconducibili alla loro attività e gli interventi che a loro competono, è previsto che il Garante agisca ai fini della tutela degli interessi diffusi. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 31/2009, egli può segnalare alle Amministrazioni Pubbliche della Regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o danno derivanti da attività, provvedimenti, condotte omissive tenute dalle Amministrazioni e dai privati.

Il Garante, inoltre, ai sensi dell'articolo 4, ai fini della tutela degli interessi e dei diritti individuali dei minori, può agire anche d'ufficio e può formulare raccomandazioni alle Amministrazioni competenti, richiamarle a prendere in considerazione il superiore interesse del fanciullo, promuovere la modifica e la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli, accedere a tutti gli atti delle Pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, trasmettere all'Autorità Giudiziaria informazioni relative alla condizione e agli interessi del minore.

c. [La Macro Area della Partecipazione](#)

Si tratta di attività che da un lato vogliono la Garante impegnata a favorire l'ascolto e la partecipazione delle persone di minore età, la cui importanza è

ancora troppo spesso sottovalutata quando non negata, e dall'altro richiedono l'impegno in attività di collaborazione istituzionale. Infatti il Garante, ai sensi della Legge Regionale istitutiva:

- rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali (art. 2, comma 1, lettera c);
- fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta Regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori e ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni (art. 2, comma 1, lettera h);
- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'art. 1 comma 4 del DPR 14/5/2007 n.103 (art. 2, comma 1, lettera r).

[3. Le prime attività connesse al dettato normativo](#)

Alle Macro Aree corrispondono attività che la Garante ha avviato in proprio ed attività la cui realizzazione ha richiesto la collaborazione di tutti coloro che già, a diverso titolo, si occupano di minori nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche, prima tra tutte la Regione, ma anche nell'ambito del privato sociale, dell'associazionismo, delle fondazioni ecc..., ossia, di quel variegato e ricchissimo mondo solidaristico che costituisce un punto di forza importante del

territorio regionale nell'azione di tutela dei minori e delle loro famiglie e risponde al principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda le attività avviate in proprio, si fa presente che l'Ufficio è composto di due sole unità di personale (una collaboratrice amministrativa a tempo pieno ed un istruttore amministrativo part time). Viste le numerose azioni previste dalla Legge istitutiva, a cui se ne stanno aggiungendo altre, anche molto importanti e gravose, per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme nazionali, si suggerisce una riconsiderazione dell'attuale dotazione organica.

a. Le Segnalazioni

Una parte consistente e molto delicata dell'attività della Garante è rappresentata dall'accoglimento delle segnalazioni relative a casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi dei minori, di cui all'art. 2, lett. j, della Legge Regionale 31/2009.

Il tema delle segnalazioni è stato oggetto dei lavori della Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Legge n 112/2011), la quale ha vagliato i dati relativi a raccolta, registrazione e istruzione delle segnalazioni poiché, in assenza di una normativa nazionale di riferimento e in considerazione delle diversità esistenti tra le varie leggi regionali e provinciali, nelle prassi dei diversi Uffici di garanzia, si erano affermate procedure che differivano, anche sensibilmente, fra loro. L'Autorità Garante Nazionale, quindi, ha recentemente emanato "Linee guida", condivise in sede di Conferenza, per l'armonizzazione di un livello minimo di regole e procedure, volte sia a garantire

una corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni, sia ad indicare le necessarie attività utili alla loro gestione. La procedura per la presa in carico delle segnalazioni, che comporta una attenta lettura della documentazione allegata o richiesta, si compone delle fasi di ricezione, istruttoria, definizione .

Nel dettaglio, le fasi prevedono le seguenti azioni:

- ricezione: il ricevimento, da parte dell'Ufficio, della richiesta scritta e firmata comporta l'apertura di un fascicolo nominativo;
- istruttoria: l'istruttoria, che origina dal ricevimento della segnalazione, si compone di verifiche ed accertamenti ritenuti necessari. Possono essere richiesti documentazione, informazioni e notizie al segnalante ovvero ai servizi sociali che hanno in carico il minore; può essere necessario audire l'autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa; può rendersi necessario fissare un incontro con gli enti e/o le istituzioni interessati. Spesso si rende necessaria la messa in atto di mediazioni tra il segnalante e le istituzioni. Ove siano state richieste informazioni, si attende che alla richiesta venga dato riscontro e nel caso non si ottengano risposte in un termine congruo, si provvede al sollecito.

Qualora risulti l'incompetenza territoriale del Garante regionale, la segnalazione viene trasmessa ad altro Garante e per le regioni in cui il Garante non è stato istituito/nominato, ovvero, se il caso ha rilevanza nazionale, la segnalazione viene trasmessa all'Autorità Garante Nazionale. Nei casi in cui sia pendente un procedimento giudiziario, la Garante interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni

istituzionali, richiedendo informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età. Qualora dalla segnalazione emerga una situazione di grave pregiudizio per il minore, che richieda un intervento immediato, la stessa viene trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Infine, se nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti reato, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

- Definizione: all'esito dell'attività istruttoria, che è la fase più complessa, il Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti, inviando pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o archiviando il fascicolo. Ai fini di tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei minori, il Garante può:
 - segnalare alle Amministrazioni competenti e/o all'Autorità giudiziaria situazioni di rischio o di pregiudizio che richiedano interventi di ordine assistenziale o giudiziario;
 - invitare le Amministrazioni competenti a modificare i provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di condotte omissive, di specifici provvedimenti;

- richiamare le Amministrazioni competenti e i soggetti coinvolti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse della persona di minore età;
- intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi.

Il fascicolo viene chiuso con un atto finale comunicato al segnalante e archiviato in luogo idoneo, in modo che nessuno possa avervi accesso senza l'autorizzazione del Garante.

Grande importanza nel complesso dell'economia del lavoro dell'Ufficio riveste l'attività inerente alle segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, genitori, parenti, scuole, volontari, associazioni ed enti, professionisti (avvocati, psicologi, psichiatri), in ordine a violazione di diritti, presunte violazioni, ricerca di tutela, giustizia, informazioni.

Sono state 12 le segnalazioni inoltrate all'Ufficio dall'Autorità Garante Nazionale fra novembre e dicembre dello scorso anno e sono 6 quelle pervenute direttamente all'Ufficio da gennaio a marzo. In sintesi, da esse emergono: problemi fra ex coniugi, fra ex coniugi e servizi sociali e sanitari pubblici, con l'INPS, con la scuola, problemi fra famiglie affidatarie e servizi sociali, problemi verso l'Autorità Giudiziaria e le sue prescrizioni. Più precisamente, si può affermare che le tematiche contenute nelle segnalazioni, attengono, nella maggior parte dei casi, a problemi relativi all'ambito familiare, scolastico, socio-assistenziale, e che una delle maggiori problematiche oggi vissute dai minori

sia quella connessa alla esacerbata e a lungo protratta nel tempo conflittualità genitoriale, che va a discapito dei bisogni dei minori.

Poiché l'attività della Garante è finalizzata non solo a strutturare un percorso procedurale corretto, completo e trasparente, ma anche ad intervenire al fine di individuare possibili risposte, strategie e correttivi per risolvere, o alleviare, situazioni di conflitto e sofferenza, una linea di azione prioritaria sarà quella volta ad "insegnare ai genitori a separarsi".

A seguito di alcune segnalazioni ricevute nel 2017 (una delle quali particolarmente delicata in quanto coinvolge anche il diritto del minore a ricevere cure mediche), provenienti da padri separati e dall'"Associazione GE.SE.FI Genitori Figli Separati", si è reso necessario approfondire il tema dell'applicazione della Legge 54/2006 (legge sull'affidamento condiviso).

Sono anche stati presi contatti con un Istituto scolastico di Torino per valutare in concreto l'impatto, all'interno delle istituzioni scolastiche, della legge sulla bigenitorialità letta alla luce della Circolare MIUR Protocollo 5336 del 2.9.2015, onde evidenziare elementi di criticità e suggerire correttivi.

Sono stati instaurati soddisfacenti contatti con i singoli Servizi Sociali coinvolti nelle segnalazioni pervenute, ricevendo delucidazioni e suggerendo soluzioni nell'interesse superiore dei minori.

Questi contatti hanno consentito di evidenziare una criticità che riguarda la difficoltà in cui versano alcuni Servizi Sociali, fortemente carenti delle necessarie risorse umane, i quali, quindi, non riescono a rispondere in tempi brevi a richieste di intervento loro rivolte. Questo ha comportato e comporta

ritardi e inadempienze nelle risposte o nell'erogazione di quanto spettante di diritto, generando ulteriori segnalazioni all'Ufficio della Garante.

b. Prime attività poste in essere nell'ambito delle istituzioni pubbliche

Innanzitutto, sono stati ricercati contatti con gli Assessorati regionali alle Politiche di inclusione sociale, alle Politiche all'Istruzione - Lavoro - Formazione professionale e alle Politiche giovanili - Diritto allo studio universitario - Cooperazione decentrata internazionale - Pari opportunità - Diritti civili - Immigrazione. In particolare, a dicembre dello scorso anno, la Garante ha incontrato l'Assessora Pentenero e lo scorso febbraio gli Assessori Ferrari e Cerutti. Certamente proseguirà l'azione, nel rispondere e nel ricercare ogni forma di utile collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze, ruoli ed autonomia finalizzati ad assolvere ai numerosi impegni previsti.

In applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale 31/2009, è stata instaurata, sin da subito, una collaborazione fattiva con il Difensore Civico Regionale condividendo due segnalazioni, una nel 2016 ed una ad inizio anno corrente.

Con il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con la Garante dei detenuti della Città di Torino sono state avviate interlocuzioni, in particolare relativamente a genitori detenuti, madri detenute con figli, minori detenuti al "Ferrante Aporti". L'Istituto è stato visitato dalla Garante congiuntamente ai Garanti di cui sopra ed alla Vice Presidente del Comitato Diritti Umani.

Il Consiglio Regionale, che da anni ha istituito i Consigli Comunali dei Ragazzi riconoscendo loro grande valore ed importanza, ha coinvolto la Garante in questa peculiare attività, chiedendole di partecipare al 4° Raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi, in programma il prossimo 27 maggio ad Occimiano (AL), che in questa edizione avrà come tema il diritto allo studio e come titolo "Nessuno si perda! Azioni per il diritto allo studio e all'istruzione". I Consigli Comunali dei Ragazzi, nati in Francia nel 1979 in occasione dell'anno internazionale dell'infanzia, sono un'esperienza molto interessante, che da tempo si è sviluppata anche in Piemonte, dove decine di Comuni, in collaborazione con gli insegnanti di scuola, hanno attivato i loro CCR, costruendo percorsi che consentono ai ragazzi di conoscere e sperimentare i valori della partecipazione attiva e di realizzare iniziative e progetti che rappresentano per la Regione Piemonte una grande ricchezza.

Più in generale, partendo proprio da questa iniziativa, si vorrebbe sviluppare la partecipazione dei bambini e promuovere, attraverso la conoscenza, l'esercizio del diritto dei ragazzi di essere ascoltati, creando o favorendo gruppi di discussione.

La collaborazione con il CORECOM, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera p della Legge 31/2009, è ritenuta molto preziosa, sia per vigilare e segnalare eventuali trasgressioni connesse alla tutela dei diritti, sia per sviluppare la conoscenza, da parte dei ragazzi, dei loro diritti, anche attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisiva. Per questo motivo con il CORECOM sono state

avviate prime interlocuzioni di confronto e di conoscenza ed è stata prevista la partecipazione e organizzazione di una programmazione televisiva, su tematiche specifiche, per importanti attività di ricerca e di divulgazione.

Dalla Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sono pervenute segnalazioni aventi ad oggetto la lesione dei diritti dei minori attraverso articoli di cronaca, riportati nelle pagine locali di diversi quotidiani, in relazione ad un grave episodio di bullismo: la Garante si è attivata immediatamente nei confronti del CORECOM, segnalando l'accaduto e chiedendo di agire nei confronti delle testate locali coinvolte.

E' stato accolto l'invito del Presidente della IV Commissione Consiliare Regionale, presentando le attività poste in essere dall'Ufficio e la relazione inviata al Comitato Diritti Umani della Regione, il cui tema per l'anno 2017 è l'Infanzia e l'Adolescenza.

Con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali ed i relativi Comuni, interlocutori indispensabili ai fini dell'esercizio stesso del suo mandato, la Garante, il 12 gennaio, ha avviato una prima interlocuzione collegiale - assai importante nell'ambito del coordinamento stesso degli Enti Gestori regionali dei Servizi Sociali.

Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso lo stesso TM hanno costituito, fin dai primi momenti successivi alla nomina, un punto di riferimento importante. E' stato accolto l'invito ad aderire ad iniziative formative

ed informative su due tematiche fondamentali, i Rom e la genitorialità, rivolte sia ai Magistrati sia ai rappresentanti delle istituzioni interessate.

L'ANCI regionale ha coinvolto l'Ufficio su una delle tematiche oggi di maggior rilievo, quella dei Minori Stranieri Non Accompagnati, che deve essere affrontata in modo ampio e collegiale.

Sulla stessa tematica, già da fine dicembre scorso, la Garante ha partecipato agli incontri organizzati dalla Prefettura di Torino che, con i Comuni della Città Metropolitana, l'Autorità Giudiziaria, l'ANCI e il mondo della cooperazione - su mandato diretto del Ministero dell'Interno -, affronta ogni giorno nuovi arrivi e nuove esigenze.

E' stata avviata una prima collaborazione con l'Università di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza, rispondendo all'invito di partecipare a maggio, in modo attivo, ad un intervento nell'ambito del Progetto di Clinica Legale "Famiglie, minori e diritto", sul tema dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Questo coinvolgimento è ritenuto particolarmente importante in quanto si auspica possa essere foriero di future collaborazioni, essendo la facoltà di Giurisprudenza fondamentale nella preparazione di coloro che dovranno occuparsi di minori a molti livelli.

L'interlocuzione con l'Autorità Garante Nazionale Filomena Albano e con tutti i Garanti regionali è fondamentale ed indispensabile, al fine di realizzare una rete, una fattiva collaborazione ed un utile confronto che integri ed arricchisca i

momenti della Conferenza Nazionale, valutandosi fondamentale, pur nelle peculiarità di ciascun territorio, mantenere un buon livello di dialogo, in particolare su tematiche di interesse generale.

La collaborazione con l'Autorità Nazionale ed i Garanti regionali è stata ricercata per sensibilizzare l'opinione pubblica ed il Parlamento su due proposte di legge, una legata alla riforma del processo civile, che prevede la soppressione dei Tribunali per i Minorenni, sostituendoli con sezioni specializzate all'interno dei Tribunali Ordinari, l'altra alla riforma del parto in anonimato.

All'interno della Conferenza Nazionale sono stati costituiti alcuni Gruppi di lavoro, tavoli che si occupano della "Promozione dell'affido familiare" e dei MSNA, a cui tutti i Garanti partecipano attivamente.

Come richiesto dall'Autorità Garante Nazionale, sono stati forniti contributi al Gruppo di lavoro scuole, costituito all'interno del "Safer Internet Centre – Generazioni Connesse", il quale sta conducendo un'indagine in ambito scolastico, in particolare in materia di sicurezza in rete di bambini e adolescenti, su quanto attuato da istituzioni ed enti a livello regionale.

E' stato incontrato il Responsabile dell'Area Minori del Comune di Novara e sono stati calendarizzati prossimi incontri con il quadrante di Alessandria e Asti.

La Garante ha preso parte ad incontri promossi dai Comuni su temi specifici, dando corso ad approfondimenti di tematiche, quale quella degli Special

Orphans, avviati a seguito dell'instaurarsi di un dialogo con il Comune di Fossano, direttamente coinvolto in un caso di femminicidio.

Dall'incontro con il Comune di Fossano sono emerse specifiche esigenze che sono state sottoposte all'Assessore Ferrari, dando vita a due richieste:

- una finalizzata alla revisione della DGR 26-13680 "Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)", del 2 maggio 2000. Infatti, essendo trascorsi diciassette anni dall'entrata in vigore della DGR, è stata avvertita la necessità di una riscrittura della Deliberazione per poterla rendere maggiormente idonea a trattare tematiche connesse alle esigenze di tutela dei minori ed ai casi, sempre più numerosi, legati ad esiti post traumatici da stress;

- l'altra riguarda la revisione della DGR 42-29997 "Approvazione delle linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi – socio assistenziali e sanitari", del 29 marzo 2010. In questo caso sono trascorsi solo 7 anni dalla sua emanazione, ma una revisione sarebbe necessaria, soprattutto per quanto riguarda le modalità di organizzazione del lavoro specialistico necessario e per includere le attività connesse agli esiti e ai traumi conseguenti alla violenza assistita. Tali iniziative richiederanno necessariamente anche il contributo dell'Assessore alla Sanità.

E' stato approfondito il tema del "Registro della bigenitorialità" a seguito della sollecitazione da parte dell'Assessorato alle politiche Sociali della Città di

Cuneo, da parte del Comune di Torino e in ragione delle sollecitazioni provenienti da alcuni Consiglieri regionali.

Sul tema della bigenitorialità e del Registro, a marzo, la I Commissione Consiliare Permanente e la Commissione Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino, in seduta congiunta, hanno audito la Garante alla presenza di esperti della Città Metropolitana e del Servizio Sociale presso il Tribunale Ordinario.

L'Ufficio ha accolto con estremo interesse l'invito dell'Assessora Cerutti a partecipare al "Tavolo interdirezionale contro le discriminazioni", costituito ai sensi della Legge Regionale 23 marzo 2016 n. 5, ed ha partecipato agli incontri del 3 e del 23 marzo, prendendo parte al "Progetto FAMI Piemonte contro le discriminazioni".

Con l'Assessora Cerutti, inoltre, è stata avviata una proficua collaborazione in materia di Minori Stranieri Non Accompagnati.

Con la Direzione Coesione Sociale della Giunta Regionale, Settore Politiche dell'istruzione, è stata avviata una interlocuzione che porterà ad operare nell'ambito del "Protocollo d'intesa per realizzare azioni per la prevenzione di comportamenti a rischio e per la lotta al bullismo", DGR 49-2483 del 23 novembre 2015. Il Protocollo è siglato fra la Regione Piemonte, le Questure del Piemonte, il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, la Polizia Postale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, la Polizia Municipale di Torino, l'Ufficio Scolastico

Regionale. Attraverso gli uffici regionali, inoltre, è stata fatta richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale, che lo presiede e convoca, di inserire la Garante nell'Osservatorio permanente sui fenomeni di bullismo, composto da rappresentanti dell'USR, della Regione Piemonte, di vari Enti locali, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni di alunni e da esponenti dell'associazionismo e del volontariato.

Con la Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche per le Famiglie è stata avviata una collaborazione che prevede la partecipazione agli Incontri di Coordinamento regionale dei Centri per le Famiglie, alle riunioni dell'equipe adozioni della Regione ed alla cabina di regia del Programma P.I.P.P.I. "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei minori". Tale programma è nato a fine 2010 dalla collaborazione fra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e di Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, le 10 città riservatarie del Fondo di cui alla Legge 285/97, i servizi sociali di protezione e tutela dei minori (scuole, cooperative del privato sociale, ASL degli enti locali coinvolti), con l'obiettivo di ridurre il numero di bambini allontanati dalle loro famiglie cosiddette "negligenti". La Regione Piemonte ha aderito al Programma P.I.P.P.I nel 2013 ed ha istituito un Tavolo di coordinamento il cui scopo è garantire il buon funzionamento dello stesso e attivare lo scambio di esperienze fra i soggetti aderenti alla sperimentazione. Si auspica di poter impiegare questo metodo in tutta la Regione, al fine di promuovere una vera cultura della genitorialità che

sia finalizzata ad aumentare la capacità di azione e di intervento da parte dei servizi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Si sottolinea che il programma è assolutamente armonico ed in linea con la raccomandazione Europea 2020 del 20 febbraio 2013, avente per oggetto "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale".

La collaborazione con la Prefettura di Torino è iniziata fin dal momento dell'attivazione dell'Ufficio della Garante, la quale partecipa agli incontri del FAMI "Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione", di cui è responsabile il Ministero dell'Interno, sul "Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per i minori stranieri non accompagnati".

Unitamente a Autorità Garante Nazionale, TM, Procura presso il TM e Prefettura di Torino, nel mese di gennaio sono state effettuate visite di monitoraggio presso tre strutture di prima accoglienza, una a San Mauro T.se e due a Torino, in viale dei Mughetti, dove erano al momento accolti 26 giovani immigrati provenienti da diversi Paesi sia dell'Oriente che del Centro Africa.

c. [Prime attività e impegni assunti a favore di organizzazioni del Terzo Settore, Associazioni, Fondazioni e Cooperative](#)

"Fondazione Paideia" e "Cooperativa Paradigma", il 6 dicembre scorso, hanno invitato la Garante a presentare ruolo e funzione dell'Ufficio nell'ambito di una iniziativa seminariale dal titolo "Mamma e papà potranno tornare ad occuparsi di me? Bambini e ragazzi fuori famiglia aspettano una risposta": è stata la prima

vera occasione pubblica di presentazione dell'Ufficio, che ha permesso di approfondire tematiche molto importanti per quanto riguarda la tutela dei minori.

Fin dal novembre scorso, è stata coinvolta anche dalla "Compagnia di San Paolo" nella partecipazione ad una tavola rotonda in tema di povertà educativa. Analogo invito è stato rivolto, qualche tempo dopo, per partecipare al Bando Nazionale di Contrasto alla Povertà Educativa; la Garante ha aderito, in qualità di partner, al Progetto "BellaPresenza – Metodi, relazione e pratiche nella comunità educante" presentato dalla Cooperativa capofila "Dedalus". Attraverso la collaborazione della Segreteria Generale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, è stato possibile formalizzarne l'adesione e definire la partecipazione alla cabina di regia di questo progetto molto ambizioso, che coinvolge, oltre alla nostra Regione Piemonte, anche la Campania e la Toscana, e di cui si attende riscontro.

La Consulta Femminile del Comune di Torino, in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", che ricorre il 28 novembre, ha invitato la Garante a partecipare ad un seminario in materia di Orfani Speciali.

Il 7 dicembre scorso ha incontrato due rappresentanti dell'UNICEF incaricati di condurre una ricerca, a livello nazionale, sulla situazione dei servizi messi in atto in Piemonte a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati.

La richiesta di collaborazione da parte del Cismai è stata accolta con grande favore, e, al momento, si è concretizzata in una intervista pubblicata sulla

Newsletters indirizzata a soci ed aderenti e nella adesione ad un incontro di coordinamento che si terrà a Torino nelle prossime settimane. Una riflessione particolare va dedicata al Cismai – “Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso a danno dei minori”, Associazione nata nel 1993, che costituisce una realtà unica in Italia per le caratteristiche di pluridisciplinarietà e di riflessione teorica, a partire dalla pratica direttamente esperita da chi lavora sul campo. Nel corso degli anni, il Cismai ha contribuito al riconoscimento delle forme più gravi e traumatizzanti di violenza a lungo negate, quali gli abusi sessuali, le trascuratezze croniche, la violenza assistita, favorendo il diffondersi della consapevolezza sociale della gravità dei danni derivanti dalle diverse forme di maltrattamento all’infanzia e della necessità di intervenire in modo adeguato e competente.

A proposito di maltrattamento e abuso, la Garante è stata coinvolta dalla Responsabile dell’equipe multidisciplinare antiviolenza ex ASL TO2 (Ospedale Maria Vittoria) sull’attività messa in atto in quanto rete sanitaria di accoglienza e presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza. L’attività si svolge presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria e costituisce un esempio di buone pratiche oltre che la dimostrazione di una sensibilità particolare nei confronti del problema.

Con “Save The Children Italia”, una fra le più importanti Organizzazioni non Governative impegnate nel mondo a soccorrere i bambini ed assicurarne la crescita, si sono avviati primi contatti che avrebbero potuto tradursi, a dicembre,

nell'adesione al Progetto Europeo "G.A.IN. Guardianship Advanced Instruments for Child protection in Europe", sui tutori volontari per i Minori Stranieri Non Accompagnati, ma che non è stato possibile concretizzare per mancanza dei tempi indispensabili alla necessaria presa d'atto. I rapporti con il Capo Dipartimento Advocacy e Policy Italia – Europa proseguono.

E' stata instaurata una buona collaborazione con ANFAA "Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie", che dal 1962 opera con l'obiettivo di tutelare i minori rimasti privi, temporaneamente o definitivamente, delle indispensabili cure materiali o morali da parte dei genitori biologici, promuovendo, in primo luogo, interventi diretti ad assicurare alle famiglie d'origine i necessari servizi sociali e assistenziali, l'affidamento familiare e l'adozione. L'attività di ANFAA è stata determinante per l'approvazione delle norme che attualmente regolano l'adozione e l'affidamento dei minori, prima la Legge sull'adozione speciale del 1967, poi quella sull'adozione e l'affidamento del 1983 e, infine, quella sulla continuità affettiva del 2015.

Per quanto riguarda la riforma di legge pendente ora al Senato in tema di parto in anonimato, sia ANFAA che l' "Associazione Astro Nascente Adozioni e Origini Biologiche" hanno chiesto un intervento che è stato prontamente fornito, al fine di preservare il diritto alla segretezza al parto di cui si sono avvalse le donne al momento della decisione e tutelare un diritto che si dava per acquisito, ma anche per tutelare la vita e la salute dei neonati che, diversamente, potrebbero essere esposti a rischi gravissimi.

Le Associazioni "Crescere Insieme" e "Genitori Valpellice" hanno sollecitato un intervento della Garante rispettivamente in tema di bigenitorialità e di tutela della privacy dei minori.

Circa la tutela dei minori nel rapporto con i media, l'Ufficio è stato invitato ad incontrare il "Tavolo Interistituzionale e Interprofessionale Minori & Informazione", nato con la sottoscrizione, nel 2007, del Protocollo d'Intesa "TUTTINRETE" da parte di numerosi Enti (fra cui Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori Piemonte e Valle d'Aosta, Associazione Italiana Magistrati Minorenni e Famiglia Piemonte e Valle d'Aosta, MIUR, Ordine dei Giornalisti, Ordine degli Psicologi, Regione, Comune di Torino, Corecom...), il cui scopo è quello di promuovere una cultura della tutela dei diritti dei minori nel rapporto con i mezzi di informazione affinché nella Regione Piemonte si realizzi una informazione attenta e responsabile verso le persone di minore età.

Nel mese di febbraio è stata avviata una collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte e Valle d'Aosta per la definizione di un Protocollo di Intesa inerente tematiche relative ai minori e alle loro famiglie, possibili attività di formazione e ricerca comuni.

Con l'Associazione "Sintonie", che raccoglie i saperi di avvocati familiaristi, psicologi, psicoterapeuti, CTU, assistenti sociali, educatori ed ex magistrati al servizio dei minori e delle loro famiglie, la Garante ha partecipato, il 10 febbraio,

ad un seminario di presentazione dell'Associazione e dell'Ufficio, ad Alessandria.

La collaborazione con l'Associazione "Agevolando" rappresenta una attività molto importante. Questa Associazione ha sostenuto e promosso un network denominato "Care Leavers Network", nato come rete informale di ragazzi ospiti ed ex-ospiti di comunità educative, famiglie affidatarie e case famiglia, coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva. Scopo ultimo e fondamentale del "Care Leavers Network" è quello di sensibilizzare verso interventi preventivi per migliorare la qualità dei percorsi di tutela in situazioni extrafamiliari, soprattutto in riferimento alle tematiche dell'autonomia all'atto delle dimissioni. La prima Conferenza regionale del "Care Leavers Network" si è tenuta il 13 dicembre 2014 a Bologna ed ha visto la presentazione pubblica di 10 Raccomandazioni, elaborate dai ragazzi del Network, sulle buone prassi legate all'accoglienza in comunità e all'uscita, cui è seguita a dicembre 2015, a Bologna, la seconda Conferenza regionale, in cui i ragazzi hanno presentato le loro riflessioni su pregiudizi, ascolto, cittadinanza attiva. A partire dall'esperienza della Regione Emilia Romagna, "Agevolando" ha inteso promuovere un Network nazionale, il primo in Italia, anche grazie alla collaborazione con l'Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ed il Dipartimento Fisppa dell'Università di Padova. Sono state quindi coinvolte altre cinque Regioni d'Italia: Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Sardegna, Campania. In Piemonte, la prima Conferenza regionale si è svolta, con il

Patrocinio del Consiglio Regionale ed il sostegno della Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, nell'Aula consiliare, il 16 febbraio. Si è trattato di un'esperienza molto toccante ed estremamente utile; dalla viva voce dei ragazzi che stanno ancora vivendo un progetto di inserimento in struttura residenziale, lontani dalle loro famiglie di origine, si sono potute ascoltare richieste, critiche e suggerimenti utili per meglio rispondere alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie in difficoltà.

E' stato accolto l'invito di "Blasteem", società presente sul Web con una propria piattaforma, un social dedicato all'intrattenimento che, in collaborazione con il MIUR e l'USR, ha presentato il Progetto "#Operazionebullismo". L'iniziativa è finalizzata a combattere il bullismo utilizzando forme di comunicazione idonee a coinvolgere le generazioni dei ragazzi più giovani, dai 13 ai 16 anni, fra le quali il bullismo è maggiormente vissuto. Nato dall'idea che occorra favorire lo sviluppo di una cultura positiva, una cultura del rispetto, in cui fare rete, lavorando tutti insieme, "#Operazionebullismo" ha coinvolto 7 scuole di Torino e Provincia (I.I.S. Sella Aalto Lagrange, I.I.S. Albe Steiner, I.P.S J.B. Beccari, I.P.I.A. Plana, I.C. Moncalieri, I.T.I.S. Pininfarina, I.T.IS. J.C.Maxswell.) Ai ragazzi è stato chiesto di confrontarsi sul bullismo, di raccontare le loro esperienze, di lavorare su soluzioni possibili. Il Progetto, che si arricchisce di una fase di forte impatto sociale e mediatico, la "Scream Challenge", l'urlo sociale che deve abbattere il silenzio in cui avvengono i casi di bullismo, vuole anche veicolare percorsi di riavvicinamento alla scuola, modelli educativi sani,

processi di accrescimento dell'autostima, di gestione ed espressione controllata della conflittualità e dell'aggressività.

La Garante ha partecipato al seminario svoltosi a Milano presso Palazzo Marino "Il diritto alla continuità affettiva" in tema di Legge 173/2015.

Ha accolto l'invito del "Lions Club" a partecipare ad un concerto, presso il conservatorio di Torino, finalizzato ad iniziative benefiche dedicate all'infanzia.

Ha altresì accettato l'invito dell' "Associazione Soroptimist", composta da donne imprenditrici di Torino che desiderano conoscere la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La Garante ha anche accettato l'invito pervenutole per la presentazione del volume "Fuori dal Fango", di Rosanna Rutigliano e Cinzia Spriano, sulla relazione di aiuto per superare la violenza di genere.

Data la mancanza di risorse proprie dell'Ufficio, è stata adottata la strategia di partecipare alle iniziative già attivate, purché ritenute valide e consone alla mission della Garante, che è finalizzata a rafforzare o costruire una solida rete di attività ed interventi a favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

E' intervenuta nel tentativo di difendere il Progetto denominato "In classe si può", nato circa quattro anni fa, il quale vede l' "Associazione Orme" impegnata ad insegnare a suonare, con maestri diplomati al Conservatorio, violino e violoncello alle bambine e ai bambini delle sezioni della scuola dell'infanzia ed

elementari dell'Istituto comprensivo Regio Parco (a cavallo fra Porta Palazzo e Regio Parco) durante l'orario scolastico, in modo che siano coinvolti tutti gli allievi. Il Progetto rischia di interrompersi perché le famiglie degli alunni hanno difficoltà a sostenerne i costi, con grave perdita per i ragazzi, per la scuola e per la Città intera. La Garante è intervenuta per tentare di scongiurare l'interruzione dell'attività, ritenendo fondamentale promuovere la cultura in tutte le sue forme, anche come antidoto al disagio giovanile: la musica, strumento educativo, etico e sociale, oltre che estetico, favorisce, infatti, l'integrazione e lo sviluppo di molteplici valori positivi, quali il rispetto reciproco, l'integrazione, l'inclusione.

Per il prossimo Salone del Libro, l'Ufficio sta preparando, unitamente al Comitato per i Diritti Umani, una iniziativa sulla tematica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, in sintonia con il tema del Salone, che quest'anno è proprio quello, drammaticamente attuale, del superamento dei confini e che, declinato con riferimento ai Minori Stranieri Non Accompagnati, costituisce una delle priorità. I Minori Stranieri Non Accompagnati sono soggetti ancora più vulnerabili rispetto ad altri migranti, in quanto privi di tutela legale giacché viaggiano senza genitori. Con l'intento di tenere alta l'attenzione, di dare la massima conoscenza delle problematiche connesse ai giovani migranti e di fare opera di sensibilizzazione, la Garante ha scelto - per la grande visibilità che offre e per il forte richiamo di pubblico che garantisce - il Salone del Libro quale luogo per parlare di MSNA, di affidamento familiare e di tutori volontari, ritenendo fondamentale che ai minori migranti siano assicurati accoglienza e

protezione e garantita loro la presenza, solidale e vicina, di un adulto, di un tutore volontario. E' questa la cornice entro cui verrà presentato il libro di Nujeen Mustafa e Christina Lamb "Lo straordinario viaggio di Nujeen", la storia di una adolescente su sedia a rotelle, fuggita dalla Siria in modo ancora più drammatico data la sua disabilità. Per portare una testimonianza positiva di integrazione, sono stati invitati alcuni ragazzi giunti a Torino anni fa come Minori Stranieri Non Accompagnati, affinché portino la loro positiva esperienza di integrazione.

d. [L'attività di promozione e comunicazione](#)

Fra le prime attività poste in essere, grazie alle competenze della sua collaboratrice, l'Ufficio si è dotato del Logo "GIA Garante Infanzia e Adolescenza", dalla grafica semplice ma di chiaro impatto visivo, nel quale bambini e ragazzi possano ritrovarsi, e che consente altresì di identificare e connotare, all'interno dell'Istituzione Consiglio, le iniziative assunte dalla Garante.

Attraverso l'attività del Laboratorio Web, il Logo diventerà anche link di accesso alla Pagina Web, anch'essa ideata dall'Ufficio, attivata all'interno del sito del Consiglio. La Pagina Web contiene informazioni sul funzionamento e su attività svolte dall'Ufficio, modalità per contattare la Garante, indirizzi e-mail, numeri telefonici, informazioni relative all'Autorità Garante e ai Garanti regionali, rimando alle principali disposizioni di legge in tema di infanzia e adolescenza.

La Pagina, inoltre, contiene un format, un modulo on line creato dalla collaboratrice dell'Ufficio per facilitare i cittadini nell'invio delle loro segnalazioni.

Tale modulo è accessibile anche ai minori, per tale ragione particolare attenzione verrà data al tema dell'accessibilità da parte dei minori di età, così come particolare attenzione verrà prestata al trattamento dei loro dati.

Inoltre, grande importanza verrà data al tempo delle risposte fornite ai ragazzi: una tardiva risposta, infatti, potrebbe minare la fiducia dei minori nei confronti della figura nata a loro garanzia, mentre l'obiettivo è proprio quello di aumentare le possibilità che i minori raggiungano direttamente le istituzioni responsabili della tutela dei loro diritti, favorendo la realizzazione del loro diritto di ascolto.

E' stata avviata una collaborazione con gli Uffici preposti alla Comunicazione, per la predisposizione di opportuni materiali divulgativi.

E' in fase di realizzazione un tascabile della collana "I Tascabili di Palazzo Lascaris", in cui verrà presentata la figura della Garante, evidenziando genesi, ruolo e funzioni, ed illustrate la Convenzione dei Diritti del Fanciullo e la Legge Regionale istitutiva. Il Tascabile dovrebbe essere distribuito in occasione del prossimo Salone del Libro.

[4 Gli obiettivi futuri](#)

I mesi intercorsi dalla nomina hanno già permesso di evidenziare alcune tematiche specifiche, su cui la Garante focalizzerà l'attenzione per l'anno in corso, tematiche connesse ad aumento delle difficoltà e della fragilità delle famiglie, ad aumento delle separazioni caratterizzate da alta e perdurante

conflittualità ricadente sui figli, a problematiche collegate alla forte concentrazione territoriale di nuclei stranieri con minori, a crescente perdita di responsabilità da parte dei genitori, a dispersione e abbandono scolastico, a complessità dei nuovi modelli familiari, con famiglie allargate, a crisi economica e aumento della povertà, ad immigrazione di seconda e terza generazione, a bullismo e ludopatia. Si indicano, quindi, alcune linee prioritarie di prossimo intervento.

a. [Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA](#)

A metà marzo i dati diffusi dagli organi di informazione (La Stampa) sono stati impietosi: i migranti soccorsi in mare nei primi 73 giorni del 2017 sono aumentati del 67%, e se il 14 marzo del 2016 erano 9.496, nella stessa data, un anno dopo, sono stati 15.852 i migranti giunti dalla Libia.

In base ad una proiezione ministeriale, nel 2017 saranno battuti tutti i record di accoglienza degli scorsi anni e si stima che arriveranno 250 mila persone dalla Libia, mentre lo scorso anno ne erano arrivate circa 181 mila.

Ancor più preoccupanti sono i dati diffusi a fine febbraio dall'UNICEF, che nel suo rapporto della serie "Child Alert ", fornisce un quadro accurato dei rischi terribili che corrono i bambini rifugiati e migranti durante i loro lunghi viaggi dall'Africa Subsahariana alla Libia e durante la traversata per raggiungere l'Italia. Secondo le stime, i migranti identificati in Libia a settembre del 2016 erano 256 mila, di cui 28.031 donne (11%) e 23.102 bambini (9%), un terzo dei quali non accompagnato. Si ritiene, tuttavia, che le cifre reali siano tre volte

superiori. Dei 181.436 migranti arrivati lo scorso anno in Italia, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, 28.223, ossia il 16%, erano bambini e 9 bambini su 10 non erano accompagnati. Sempre secondo le stime, lo scorso anno oltre 700 bambini sono morti attraversando il Mediterraneo, fra la Libia e l'Italia. Dallo studio condotto dall'UNICEF emergono dati terribili: tre quarti dei bambini migranti contattati hanno dichiarato di aver subito violenze, molestie e aggressioni da parte degli adulti; metà dei bambini e delle donne ha dichiarato di avere subito abusi sessuali durante la migrazione; quasi tutti i minorenni hanno dichiarato di essere stati vittime di abusi psicologici e verbali. Questa realtà non può non incidere sulla qualità dell'assistenza che deve essere fornita a chi si occupa dell'accoglienza di queste persone.

Poiché i Minori Stranieri Non Accompagnati sono sempre più numerosi (alla data del 6 marzo 2017 erano 2.230), i Prefetti hanno il compito di predisporre nuovi centri di prima accoglienza per minori, mentre l'ANCI si sta adoperando per sostenere i Sindaci ad aderire al Sistema SPRAR (Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Il 29 marzo è stata approvata dalla Camera, in via definitiva, la proposta di legge in materia di misure di protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (da un disegno di legge Zampa e Carfagna relatrici), che integra e modifica il Testo Unico D.L.vo 286/1998, la Legge 184/83, il D.L.vo 142/2015. Il disegno di legge individua nuove e maggiori garanzie a tutela delle persone straniere di minore età, prive di tutela legale in quanto non accompagnati da adulti esercenti

la responsabilità genitoriale, in riferimento a identificazione, accertamento della minore età, conoscenza attraverso interventi professionali che garantiscano l'assistenza affettiva e psicologica, individuazione e nomina del tutore legale, anche volontario, coinvolgendo l'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La legge, inoltre, suggerisce l'attivazione dell'affidamento familiare quale forma da perseguire per un reale inserimento e integrazione di questi giovani.

La nuova Legge investe direttamente l'Ufficio della Garante di compiti importanti quanto urgenti, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'individuazione, la formazione di tutori volontari e la gestione del registro a questi afferente, ma anche per quanto riguarda l'individuazione di volontari disponibili all'affidamento familiare di questi ragazzi, che richiederà, anche in questo caso, informazione, formazione e sostegno specifici. Si tratta di una attività che coinvolgerà diversi settori dell'Amministrazione Pubblica, con particolare riferimento all'Autorità Giudiziaria.

Da ottobre 2016 a Torino e San Mauro sono state aperte ulteriori strutture recettive che fanno capo al Progetto FAMI "Fondo Asilo Migrazione Integrazione" e che possono accogliere complessivamente 50 minori. Sono strutture di prima accoglienza, presso cui è previsto un soggiorno di 60 giorni massimo (ridotti a 30 dalla nuova normativa), che si sta inevitabilmente protrando per mancanza di risorse alternative successive. A gennaio, visitando la Comunità di San Mauro, è stato ascoltato dalla viva voce di alcuni ragazzi il

desiderio di realizzare progetti lavorativi e di vita molto precisi, che è auspicabile approfondire, ed eventualmente sostenere. Poiché, invece, altri ragazzi non hanno ancora una idea precisa del loro futuro, per essi sarebbe necessario un intervento che li aiuti a fare chiarezza in fretta, mettendo a disposizione anche attività che permettano la conoscenza reale e concreta delle realtà esistenti nel panorama regionale.

a.a [Proposte e possibili strategie](#)

La Garante dovrà realizzare nel più breve tempo possibile:

- un dialogo con i Giudici Tutelari ed il Tribunale per i Minorenni per l'indispensabile collaborazione nell'attività di promozione della figura del tutore volontario. Dovranno, senza indugio, essere avviati specifici percorsi tesi a sensibilizzare, individuare e formare persone disponibili ad assumere la tutela dei Minori Stranieri non Accompagnati e a costituire il Registro dei tutori volontari, come previsto dalla recentissima Legge. L'Ufficio dovrà, inoltre, collaborare con le Prefetture e con gli Enti Gestori dei Servizi Sociali per la sensibilizzazione, individuazione e formazione di famiglie e persone disponibili all'affidamento familiare dei MSNA.
- Attività seminariali di approfondimento, che coinvolgano tutti coloro che si occupano di MSNA a livello nazionale e regionale, ossia, rappresentanti del Ministero dell'Interno, SPRAR, Prefettura, Tribunale Minorile, Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorile e Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario, Questure, ANCI regionale,

Comune di Torino (che ha maturato una esperienza trentennale a favore dei MSNA) e Comuni e Consorzi che se ne stanno occupando o se ne dovranno occupare, la cooperazione, la "Diocesi con la Caritas Migranti", le associazioni che si occupano di affidamento e di adozione.

- Attività in progress, una sorta di appello rivolto, oltre che ai soggetti sopra indicati e agli Ordini professionali, anche a Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura, società sportive, associazioni culturali, sportive, sociali, al fine di individuare la disponibilità:
 1. a svolgere la funzione di tutore volontario
 2. a costruire percorsi virtuosi finalizzati al reale inserimento di tutti i ragazzi minorenni prossimi alla maggiore età, per i quali è necessario che sia avviato e rafforzato il processo e il progetto di integrazione.
- Chiamata pubblica per contare le organizzazioni, le donne e gli uomini di buona volontà che le rappresentano, che potrebbe essere posta in essere attivando più interventi e suddividendo la Regione in quadranti.
- Verifica della disponibilità di piccole aziende agricole, vitivinicole, di allevamento, agriturismo, maneggi, piuttosto che meccanici, ristoranti, artigiani, commercianti, ecc..., per proporre possibilità concrete di formazione, di lavoro, ma anche di accoglienza di questi giovani.

Alla luce della Legge recentissimamente approvata, ciò che poteva apparire come un disegno ambizioso, diventa ora un obbligo cogente che nella Regione e nelle sue Città è sostenuto dalla conoscenza e dalla consapevolezza che sono disponibili così tante risorse in seno all' associazionismo e al Terzo Settore qualificato, oltre che ai servizi pubblici deputati, che, se ciascuna realtà potesse assumersi l'impegno anche solo per uno di questi ragazzi, si potrebbe affrontare questa emergenza almeno con più serenità.

b. **Conflittualità genitoriale – bigenitorialità**

I cambiamenti a cui la famiglia è sottoposta, anche in ragione delle separazioni coniugali, di per sé non provocano automaticamente un peggioramento dei legami e delle relazioni, ma sicuramente richiedono uno sforzo importante alla ricerca di un nuovo equilibrio. Sono cambiamenti che generano nuovi e diversi modelli di famiglia, frutto di scelte di vita sempre più diffuse, quali la volontaria maternità in quanto single, le c.d. famiglie omogenitoriali, coppie miste, famiglie allargate.

Uno dei temi che sta caratterizzando negativamente la nostra società di oggi, con particolare riferimento alla famiglia, è l'aumento progressivo delle separazioni e dei divorzi con figli minori presenti, il cui impatto, nell'ambito delle relazioni familiari, è molto forte. Si è passati da 57.538 separazioni e 32.717 divorzi del 1996 alle 88.288 nuove separazioni e 51.319 divorzi del 2012.

L'exasperata conflittualità genitoriale, estesa nel tempo, anche a lungo, che sempre più frequentemente caratterizza le separazioni, produce danni sui figli

che subiscono incomprensioni, tensioni, a volte vere e proprie violenze destinate agli adulti, ma che ricadono su di loro, condizionando per sempre la loro vita e producendo danni, spesso irreparabili.

Non è possibile imputare il problema solo a vuoti o carenze normative: infatti, la Convenzione dell'ONU, la Legge 54/2006 e il D.L.vo 154/2014 prevedono inequivocabilmente che i figli siano allevati ed educati dai loro genitori, che siano affidati prioritariamente a entrambi e ad uno solo di essi quando l'affidamento condiviso possa essere di pregiudizio all'interesse del minore, il quale ha diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, e che, anche in caso di separazione, ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. E' compito del giudice valutare la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori e definire le misure che assicurino l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, prediligendo l'interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti, in quanto il punto focale deve comunque essere e restare, sempre, il benessere e il diritto del minore.

Alcune associazioni di genitori separati si stanno muovendo per ottenere giustizia dei loro diritti negati; si tratta sicuramente di un problema reale, e non si può nascondere la sofferenza, inevitabilmente destinata a ricadere sui figli, di quel genitore che non riesce ad esercitare, perché l'altro lo impedisce, il suo ruolo genitoriale attraverso la presenza costante, la proposta educativa, oltre naturalmente il sostegno economico. Quando questo diritto viene eluso non per volontà del giudice, quando viene inspiegabilmente sottratto al minore un diritto

fondamentale quale quello di potersi avvantaggiare del rapporto con entrambi i genitori e, parimenti, quando tale diritto viene negato ad uno dei due genitori, allora ci si trova di fronte ad una situazione che chiede di essere affrontata e sanata in tempi brevi.

I problemi della gestione del conflitto tra coniugi ed ex coniugi sono estremamente complessi e proprio per questo vanno affrontati con le necessarie competenze, probabilmente da acquisire o rinforzare, che devono coinvolgere tutti coloro che a diverso titolo avvicinano i bambini e i ragazzi: giudici, avvocati, assistenti sociali, educatori, pediatri, psicologi, neuropsichiatri, insegnanti...

b.b [Proposte e possibili strategie](#)

Attivazione di:

- un processo di educazione diffusa a favore delle coppie che si separano, affinché diventino capaci di interpretare correttamente i diritti e gli interessi dei loro figli, mantenendo la giusta distanza rispetto ai diritti degli adulti e senza dimenticare, naturalmente, i doveri che attengono alla sfera genitoriale. Si tratta cioè di insegnare ai genitori a separarsi, costruendo un percorso "didattico" che li aiuti a diventare genitori rispettosi e positivi seppur separati;
- una vera e propria campagna di comunicazione educativa multilivello, che tratti l'argomento e che permetta, a chi vive il problema di riconoscersi, anche come famiglia allargata, di acquisire la

necessaria consapevolezza delle ricadute che comportamenti, atteggiamenti e decisioni producono sui bambini e sui ragazzi i quali, salvo casi eccezionali e molto gravi, hanno il diritto di avvantaggiarsi della presenza e vicinanza di entrambi i genitori, ma anche dei nonni, degli zii, dei cugini...

Questo tema, assai complesso, dovrà essere affrontato in collaborazione con Tribunale Ordinario, Tribunale Minorile, Procura Minorile c/o Tribunale Minorile, Ordini professionali degli avvocati e loro associazione di familiaristi, Ordini degli psicologi, degli assistenti sociali, dei pediatri E dovrà essere affrontato anche con la collaborazione del CORECOM, dell'Ordine dei giornalisti, dei direttori delle più importanti testate locali e regionali, e con le TV e le radio. Naturalmente partner indispensabile sarà il MIUR/Ufficio Scolastico Regionale.

c. [Bullismo e cyberbullismo](#)

Sembra essere anch'esso un fenomeno che caratterizza il nostro tempo. Si compone inevitabilmente di più facce: quella di chi agisce la violenza, quella di chi assiste inerme alla violenza agita nei confronti di pari e quella di chi la subisce. Devono interessare tutte, in quanto coinvolge i minori.

Di bullismo e cyberbullismo si parla da tempo, tentando di affrontare il problema; la stessa amministrazione regionale ha predisposto, fin dal 2007, un Protocollo d'intesa, rinnovato ed attualmente in vigore, che raccoglie e accoglie tutte le realtà interessate facenti capo alle FF.OO, all'AG, MIUR (USR) e di recente ha predisposto una Proposta di Legge per il sostegno di azioni di

prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si tratta di un provvedimento che vuole intervenire su un'emergenza sociale che colpisce soprattutto i più giovani e merita la massima attenzione. L'esigenza di un dettato normativo regionale è sostenuto dai dati che contraddistinguono il fenomeno oltre che dalle ricadute devastanti, in particolare, sui minori che subiscono gli atti di bullismo. Nel 2016 sono state 235 le denunce per reati di diffamazione on line, ingiurie, minacce e molestie, stalking, furto di identità sui social, diffusione di materiale pedopornografico con i minori come vittime. Naturalmente il fulcro di qualsiasi pensiero su questo tema non può prescindere dalla scuola, che deve essere quindi il primo interlocutore.

[c.c Proposte e possibili strategie](#)

Si ritiene vi possa essere un buon margine di miglioramento da parte di insegnanti, educatori, allenatori sportivi, ma anche genitori, sull'acquisizione di tecniche di gestione dei conflitti. Molto utili gli spunti derivanti dal testo di Daniele Novara, pedagogo emiliano che, con Luigi Regoliosi, ha scritto "I bulli non sanno litigare. L'intervento sui conflitti e lo sviluppo di comunità".

La Garante si inserirà all'interno delle iniziative realizzate dal CORECOM con la Polizia Postale per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, realizzerà programmi audiotelevisivi dedicati al fenomeno, collaborerà con soggetti disponibili ad attivare progettualità condivise contro il bullismo, ricercando metodologie innovative e capaci di coinvolgere effettivamente gli adolescenti in

un processo educativo che faccia loro prendere coscienza della gravità di certi comportamenti, anche al fine di ottenere la realizzazione di un uso corretto e consapevole dei Social Media e del Web. Certamente l'imminente progettazione di contrasto alla povertà educativa, che coinvolge soprattutto le scuole della Regione, costituirà modalità virtuosa per affrontare il problema, anche con nuove risorse.

d. [Povertà educativa](#)

La Garante ha ricevuto dalla "Compagnia di San Paolo" l'invito ad aderire alla progettazione per il bando "Adolescenza" relativo al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso da ACRI (Associazione delle fondazioni bancarie) con il Governo, Fondo destinato "al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori" (le Fondazioni di origine bancaria usufruiranno di un credito di imposta con una consistenza di 120.000.000 di Euro l'anno per tre anni). Unitamente all'Ufficio di Presidenza, la Garante ha aderito alla proposta, che ove accolta, consentirebbe di avviare nella Regione Piemonte buone progettualità a contrasto di un fenomeno, quello della povertà, che veramente può inficiare lo sviluppo dei ragazzi. L'operatività del Fondo è stata affidata all'impresa sociale "Con i bambini" per l'assegnazione delle risorse tramite bandi. Le scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo, nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni bancarie, il Governo, il Terzo

Settore e rappresentanti di "Isfol" e "Eief," Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza. I primi due bandi promossi, dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e all'adolescenza (11 -17 anni), mettono a disposizione 115.000.000 di Euro.

In particolare, la Garante è stata coinvolta nella progettualità "BellaPresenza – Metodi, relazione e pratiche nella comunità educante" dalla "Cooperativa Dedalus", la cui iniziativa è finalizzata a promuovere e stimolare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni, con interventi integrati ed azioni sistemiche volte alla creazione di presidi ad alta densità educativa, in grado di affiancare, all'attività ordinaria delle istituzioni scolastiche, l'azione dell'insieme di soggetti ("comunità educante") che, a vario titolo, si occupano dei minori, a partire dalle famiglie. Il progetto si attiverà in tre diversi contesti territoriali (Napoli in Campania, Torino, Cuneo e Racconigi in Piemonte, Arezzo e Firenze in Toscana), con l'individuazione, per ogni contesto:

- di una o più situazioni di periferia e/o segnate da diffuse situazioni di deprivazione educativa, culturale ed economica,
- di una piattaforma di talenti, collaborazioni e interventi integrati tra attori e soggetti differenti, formali e informali, per la promozione di programmi innovativi;
- di azioni rivolte all'insieme della popolazione scolastica, ma con particolare attenzione ai percorsi degli alunni con background migratorio (seconde generazioni, nuovi arrivati in Italia, Minori Stranieri Non Accompagnati), proponendo così un ribaltamento culturale dove la

multiculturalità e il plurilinguismo diventino risorsa e non problema, con particolare riguardo alle situazioni in cui i rischi di disagio vengono resi più densi da situazioni familiari di povertà estrema.

Ulteriore finalità progettuale è quella di sostenere la scuola nel diventare primario soggetto costruttore di comunità educante, una scuola in grado di ridefinire in positivo il suo rapporto con i soggetti che in essa interagiscono – studenti, familiari, insegnanti – e, contemporaneamente, con le altre istituzioni e con tutti gli attori del territorio. Una scuola intesa come luogo attraente e attrattivo di produzione di bellezza, capace di produrre convivenza e inclusione, dove l'attenzione a chi è più fragile diventa la chiave per dissodare risorse e produrre riduzione del disagio e dell'abbandono scolastico.

e. [Violenza assistita e Orfani Speciali](#)

I tecnici dicono che i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze che per anni assistono a violenze agite da un genitore nei confronti dell'altro, anche in assenza di aggressioni subite direttamente, porteranno gli esiti di queste esperienze fortemente negative su di sé per tutta la vita. Paradossalmente, sembrerebbe che questo tipo di violenza sia anche più grave di quella subita in modo diretto sul proprio corpo.

Una terribile estensione di questa esperienza è quella vissuta dagli Orfani di femminicidio, che perdono contemporaneamente entrambi i genitori, uno per mano dell'altro. Questi bambini e ragazzi, privati improvvisamente di entrambi i

genitori, uno per la perdita della vita e l'altro perché in carcere, hanno verosimilmente bisogno di cure, attenzioni e protezioni particolari.

Il Consiglio Regionale, con L. R. 4/2016, ha approvato gli "Interventi di prevenzione e contrasto per la violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli" e, più recentemente, è stato coinvolto da due Ordini del Giorno proprio sulle famiglie e sugli Orfani vittime di femminicidio.

La Garante è stata interessata del problema direttamente dal Consiglio Comunale di Fossano, ove si è recata per incontrare gli Amministratori e gli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari, attuando un confronto sulla tematica che ha duramente coinvolto quella comunità.

[e.e Proposte e possibili strategie](#)

Sarebbe auspicabile organizzare una sessione di studio su questo particolare tema, con lo scopo di dotare i Servizi già esistenti, il più in fretta possibile, di strumenti adatti per intervenire concretamente sulle situazioni che, per fortuna, sono in numero limitato ma, comunque, sempre troppo alto, e, soprattutto, con lo scopo di operare ai fini della prevenzione di questi fenomeni tanto devastanti.

[f. Ludopatia](#)

Dati dell'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza evidenziano che si sta pericolosamente abbassando l'età di chi gioca e scommette soldi. Sembra che il 20% dei bambini e adolescenti tra i 10 e 17 anni frequenti locali adibiti a giochi e scommesse, mentre il 25% dei bambini tra i 7 e i 9 anni sia interessato da "gratta e vinci" e lotterie. La motivazione sarebbe

assai diversa tra le due classi di età: nei bambini fra i 7 ed i 9 anni prevarrebbero il divertimento e la sorpresa, mentre nei più grandi prevarrebbe il forte desiderio di ottenere, in modo facile, denaro da spendere. Sembra, inoltre, che l'Italia sia tra i Paesi in cui le macchinette per il gioco sono più diffuse, così come anche l'utilizzo del gioco on line. La preoccupazione è che ci si stia avviando velocemente verso una nuova dipendenza, che nasce come gioco per poi insinuarsi e trasformarsi in vera e propria patologia. I risvolti sono assai pericolosi, soprattutto per i ragazzi, soggetti in crescita fisica e psicologica, che potrebbero essere segnati da esperienze fortemente negative.

La Regione Piemonte, dimostrando grande sensibilità nei confronti di un fenomeno tanto negativo, da circa un anno, ha legiferato contro la ludopatia, per prevenire i danni che il gioco compulsivo provoca sulle fasce di popolazione più fragili, anche vietando la presenza di apparecchi per il gioco nei pressi delle scuole.

[f.f Proposte e possibili strategie](#)

La Garante vorrebbe proporre l'obiettivo, anche in attuazione della Legge poc'anzi menzionata, di iniziare a studiare, a livello regionale, il fenomeno e le sue ricadute, onde ricercare modi e tempi per affrontare il problema, collaborando con l'Assessorato regionale alla Sanità oltre a quelli all'Istruzione e ai Giovani, per la definizione congiunta di modalità di studio e ricerca.

g. [Giovani immigrati di seconda e terza generazione](#)

Essi devono trovare i modi per tenere insieme l'esigenza di salvaguardare la cultura, la religione e le tradizioni della terra di origine, come spesso è loro richiesto/imposto dalla famiglia, e l'esigenza di assimilarsi ed integrarsi con il gruppo dei pari del Paese che li accoglie. Compito questo non facile e comunque faticoso. Non vanno sottovalutate le tensioni intrafamiliari generate dall'assimilazione di comportamenti e abitudini dei pari di origine italiana, assunti dai figli di famiglie immigrate. Queste tensioni spesso generano anche richieste di aiuto ai Servizi Sociali per inserimenti in strutture residenziali, i quali, salvo casi eccezionali, non possono rappresentare la risposta adeguata. Infatti, una risposta adeguata, richiederebbe un importante lavoro di sostegno dei ragazzi nella mediazione e negoziazione con i loro genitori e fratelli maggiori.

g.g [Proposte e possibili strategie](#)

Importante potrebbe essere l'apporto delle progettualità facenti capo ai bandi menzionati nel Paragrafo d., alla cui lettura si rinvia, che consentirebbero di contrastare la povertà educativa.

h. [Visite a strutture residenziali](#)

In ottemperanza al comma 1, lettera g, dell'art. 2 L.R. 31/2009, la Garante programmerà visite finalizzate alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi assistenziali, in strutture residenziali e in ambiente esterno alla propria famiglia, compiti questi che richiedono la disponibilità delle

indispensabili informazioni che dovranno essere fornite dagli Uffici regionali competenti per materia.

i. E poi ancora

L'Ufficio si pone, altresì, come obiettivo quello di incrementare le azioni connesse alla Macro Area della Partecipazione e Promozione.

Verrà data priorità alla costruzione di un flusso comunicativo bidirezionale con i Servizi Socio-assistenziali e Socio-sanitari, nella consapevolezza che occorrono azioni sinergiche integrate, e in molti casi immediate, per fronteggiare situazioni delicate. La Garante opererà per far emergere nodi, criticità e punti di debolezza e al contempo per individuare possibili soluzioni, valorizzando il ruolo dei Servizi e l'importanza dei compiti assolti.

Opererà per la contaminazione delle buone prassi, stimolando percorsi di aiuto alla genitorialità, contribuendo alla costruzione di modalità operative e di reti solide intese come possibilità di azione efficace per realizzare i diritti dei minori e mettere al centro sempre l'interesse superiore del bambino.

Verrà arricchita la Pagina Web con notizie utili ai ragazzi stessi, alle famiglie, agli operatori, agli enti e alle istituzioni, attraverso un lavoro di costante implementazione.

Nella Pagina Web, la Garante aspira a creare un blog destinato ai ragazzi, un forum attivo, affinché essi partecipino attivamente e direttamente, esprimano le proprie opinioni, partecipino alle scelte e al dialogo politico, diano suggerimenti

alle istituzioni, anche a quella che li rappresenta e difende. Strategici saranno il tipo di approccio al mondo dell'infanzia e della gioventù e le strategie di comunicazione che si attueranno; per tale ragione, verrà utilizzato un linguaggio che avvicini i ragazzi e li faccia sentire coinvolti e protagonisti.

Utili potrebbero essere interviste, raccolte di opinioni e di bisogni, da svolgere in collaborazione con la scuola, attività di indagine da esperire con l'ausilio di altri soggetti, a partire dagli Assessorati ed altri comparti dell'Amministrazione, anche per una loro analisi, al fine di ipotizzare modalità di aggregazione per territori, onde coinvolgere gli operatori che agiscono, a vario titolo, nel settore.

Nei prossimi mesi di attività verrà valutata la possibilità di realizzare una versione del Tascabile dedicata ai più piccoli, contenente informazioni utili espresse in modo molto semplice e diretto, contenente anche la versione della Convenzione dei Diritti del Fanciullo riscritta in modo semplificato, illustrata con disegni realizzati dai bambini delle scuole del territorio regionale o illustrata con l'ausilio di personaggi famosi dell'animazione. Si è ricevuta la disponibilità della Dirigente Scolastica dell'Istituto Albe Steiner per il progetto grafico-illustrativo.

Per quanto riguarda la conflittualità genitoriale, sempre più esasperata fra coppie che si separano, la Garante ricercherà una fattiva collaborazione con l'Avvocatura per cercare di soluzione ai problemi.

Si è già anticipato nel corso della Relazione che la promozione della "Carta dei figli dei detenuti" sarà oggetto di studio ed iniziative prossime;

che la Garante si adopererà per incentivare l'impiego del metodo di cui al Programma P.I.P.P.I. in tutta la Regione, al fine di promuovere una vera cultura della genitorialità che sia finalizzata ad aumentare la capacità di azione e di intervento da parte dei Servizi a sostegno delle famiglie in difficoltà;

che vorrebbe sviluppare la partecipazione dei bambini, e promuovere, attraverso la conoscenza, l'esercizio del diritto dei ragazzi di essere ascoltati, creando o favorendo gruppi di discussione, ambasciatori per l'infanzia e l'adolescenza.

5. Allegati

- a. [La Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 istitutiva del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza](#)

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
 - b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed Europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
 - c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
 - d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o

religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;

j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;

- n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;
 - o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
 - p) collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
 - q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall' articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell' articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248);
 - r) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
 - s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

Art. 3

(Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

- a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
- b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

- c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
- d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
- e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell' articolo 10 della l. 241/1990.

Art. 4

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

- a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
- b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
- c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
- d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991;
- e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della l. 241/1990 e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

(Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6

(Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.

Art. 7

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

3. Sono incompatibili con la carica di Garante:

- a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 8

(Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 9

(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 2 o si

verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10

(Indennità)

1. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' articolo 1 della Legge Regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11

(Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.

Art. 12

(Sede, personale e strutture)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante.
2. Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale, per studi ed indagini sulla situazione minorile, dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel biennio 2010-2011 alla spesa pari a 200.000,00 Euro per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della Legge Regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

b. [Legge 27 maggio 1991 n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo \(New York 20 novembre 1989\)](#)

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

1.

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

2.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

3.

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità

amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

4.

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

5.

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

6.

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

7.

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

8.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

9.

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

10.

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei

suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

11.

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

12.

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

13.

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

14.

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

15.

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

16.

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

17.

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

18.

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

19.

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

20.

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della *Kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

21.

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare

affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

22.

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

23.

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso

dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli é affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

24.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

25.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

26.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

27.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi

internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

28.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

29.

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

30.

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

31.

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

32.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

33.

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni

internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

34.

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

35.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

36.

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

37.

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

38.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli

Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

39.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

40.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

1) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

1/) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e

di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo

tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

42.

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

43.

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo

personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

44.

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere

informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso *b)* del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

45.

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di

assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

46.

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

47.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

48.

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

49.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

50.

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

51.

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

52.

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

53.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

54.

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.